

Intelligenza artificiale e diritti individuali a perimetro ancora incerto

IA Act

La chance di tutela nel regolamento votato dal Parlamento Ue

**Giusella Finocchiaro
Federica Paolucci
Oreste Pollicino**

La febbre dell'oro indica quel periodo di migrazione di lavoratori verso aree ricche di risorse. Volendo traslare questa metafora, l'Unione europea è in procinto di ultimare la propria febbrile corsa alla regolazione dell'Intelligenza Artificiale.

E come, vedremo, però, non è tutto ora quello che luccica.

Ieri, con una votazione straordinaria di 499 voti positivi, l'Artificial Intelligence Act (o AI Act), ossia il regolamento con cui l'Unione europea propone di regolare l'Intelligenza Artificiale, approda all'ultimo stadio del procedimento legislativo. La stragrande maggioranza raggiunta dal Parlamento europeo apre la strada ai negoziati interistituzionali destinati a finalizzare la prima legge al mondo che ha come oggetto l'IA.

Il perfetto tempismo di tale operazione normativa si inserisce nella più ampia cornice della strategia digitale dell'Unione europea. L'AI Act è un'iniziativa di punta per regolamentare questa tecnologia dirompente. Segue un approccio basato sul rischio, vietando le applicazioni di IA che presentano un rischio inaccettabile e imponendo un regime rigoroso per i casi di utilizzo ad alto rischio. Come dichiarato dai co-relatori Benifei e Tudorache, il momento è quanto più opportuno per regolare l'impatto di questo dettato tecnologico. Le recenti notizie in merito all'AI generativa, come il caso di ChatGpt, hanno dimostrato anche ai non addetti ai lavori gli impatti questa

può avere sulla società: basti pensare al rischio rappresentato dalla produzione di informazione e, soprattutto, di disinformazione da parte di queste tipologie di IA.

Ebbene, se da un lato è possibile comprendere e sostenere le ragioni sottese alla corsa alla regolazione, dall'altro lato, è altrettanto importante sottolineare le potenziali conseguenze che tale operazione comporta. Difatti, più che una staffetta, l'elaborazione dell'AI Act è stata più che altro una gara di 400 metri, caratterizzata da un particolare sprint finale compiuto dal Parlamento europeo che ha messo in sicurezza molti degli aspetti che maggiormente interessavano la tutela dei diritti fondamentali, come nel caso del riconoscimento facciale.

Tuttavia, sembra che il Parlamento europeo abbia fatto alcuni importanti passi avanti, ma anche alcuni sorprendenti e grandi passi indietro. Queste strane combinazioni di mosse potrebbero rendere interessante la danza dei negoziati trilaterali. Si accoglie con favore la ragionevole divisione delle responsabilità tra i deployer e i fornitori di servizi generici, i requisiti specifici di trasparenza per i foundational model. Il chiaro riconoscimento da parte del Parlamento europeo del fatto che la gravità delle limitazioni e dei rischi dei sistemi di IA può essere pienamente valutata e mitigata solo tenendo conto di un uso chiaro è essenziale per una buona governance.

Una delle più interessanti novità contenute nel testo votato ieri è l'inserimento nel Considerando 84a di un aspetto di cui tanto l'accademia quanto le società civili avevano sottolineato la mancanza. Nella norma in questione il Parlamento invita finalmente gli AI deployer a fornire agli interessati nuovi meccanismi per consentire loro di azionare i propri diritti in caso di violazioni del regolamento. Tuttavia, a parte un generico invito, nulla si specifica in merito a come e con quali modalità i deployer

debbano fornire questi meccanismi. Questo aspetto ha delle ricadute molto pratiche sugli individui i quali, a differenza di quanto venne fatto con il Gdpr, si trovano a dover indirizzare domande tese a tutelare i propri diritti ai provider di sistemi tecnologici; quest'ultimi, d'altro canto, si trovano con il peso non indifferente di individuare le modalità attraverso cui esercitare dette tutele.

Questo aspetto, oltre ad aprire a una serie di complicanze, nonché di potenziali violazioni di principi costituzionalmente rilevanti quali il diritto di difesa, è simbolico di come il legislatore europeo, nella sua corsa a perdersi, abbia voluto includere quanto più aspetti possibili nel regolamento, mancando talvolta di armonizzare e di concretamente dettagliare talune misure.

Non è un problema di poco conto. Come già dimostrato in passato nel campo della protezione dei dati personali, è cruciale una chiara definizione delle procedure necessarie affinché i valori e i diritti individuali possano essere garantiti con equità. Lasciare nelle mani degli AI deployer l'identificazione di queste modalità apre la porta a frammentazioni nella tutela dei diritti degli individui nonché a eccessivi carichi di potere e di responsabilità sui soggetti privati.

A tal riguardo, e non solo, sarà interessante seguire i lavori che porteranno al traguardo finale. Difatti, nei prossimi giorni, nonostante l'incertezza causata da diverse sfide politiche, inizieranno le discussioni a tre tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo su una versione finale della legge sull'IA, entrando così nel conto alla rovescia finale verso l'attuazione delle sue disposizioni in tutta Europa. Si spera di raggiungere un accordo finale tra le tre organizzazioni nel corso del 2023 e che la legge entri in vigore entro i prossimi due anni.

Tanto il mercato, quanto gli individui necessitano di chiarez-

za ed è senz'altro auspicabile che nel corso del trilogue vengano risolte le discrasie ancora presenti per costruire una solida cornice per la regolazione dell'intelligen-

za artificiale. È essenziale che la febbre regolatoria si concretizzi in una protezione effettiva dei valori e principi chiave del costituzionalismo europeo, senza con-

questo ostacolare l'innovazione, ma anzi favorendola. Insomma, sarà una corsa all'oro, ma non è, al momento, tutto oro quello che luccica.

di BRUNO GUZZONEDDIPOLIA A

IL REGOLAMENTO



IL SOLE 24 ORE,
15 GIUGNO 2023, P. 33
Ieri sul Sole la notizia della via libera del Parlamento Ue al regolamento sull'intelligenza artificiale.



**Non sono circoscritti
i doveri
dei deployer di IA
né le modalità
per richiedere la tutela**

